

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO EDILIZIA ED AFFINI

In data 19 febbraio 2007

tra

- l'ANCE CUNEO, rappresentata dal Presidente della Commissione Lavoro Geom. Giancarlo PEANO e dai Signori Arch. Roberto ARTUSIO, Dott.ssa Elena BARBERIS, Sig.ra Marisa TOMATIS e assistita dalla CONFINDUSTRIA CUNEO, nella persona del Sig. Adolfo ZANLUNGO
- la CONFARTIGIANATO Cuneo rappresentata dai Sigg. Giuseppe AMBROSOLI, Diego FENOGLIO, Luciano GANDOLFO, Francesco MURRU e assistita dal Sig. Umberto MARINO e dal Sig. Aniello LIGUORI
- la C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato rappresentata dal Presidente provinciale Carlo GIACHELLO

e

- la FENEAL/UII rappresentata dai Sigg. Francesco FORLENZA, Domenico FRANZONI e Salvatore CORRENTI e Domenico SCINARDI
- la FILCA/CISL rappresentata dai Sigg. Alfio PENNISI, Luigi TONA, Francesco BIASI, Vincenzo BATTAGLIA e Silvio GULINO;
- la FILLEA/CGIL rappresentata dai Sigg. Roberto DE MARCHI, Pasquale STROPPIANA e Nicola GAGINO, Leonardo GRANDE e Loredana SASIA

e con la partecipazione dei delegati delle R.S.U., rappresentati dai Sigg. Fulvio GRANDE, Cosimo LAVORATO, Fran DADONI, Ettore GIORDANO, Francesco GHIDARA, TEPACE Giancarlo, Joao Manuel GOMES.

si è sottoscritto il contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della provincia di Cuneo che rinnova il precedente del 24 luglio 2003.

ART. 1 - MERCATO DEL LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DEL SETTORE

PROMOZIONE DEL SETTORE

In provincia di Cuneo il settore edile è prevalentemente costituito da imprese di piccole dimensioni penalizzate dalla persistente carenza di manodopera qualificata.

Pur rappresentando uno tra i settori provinciali di maggiore rilievo dal punto di vista delle dinamiche economiche, l'edilizia non riesce ancora oggi a rinnovare la propria immagine nei corretti termini culturali, sociali ed occupazionali.

Infatti, pur offrendo ampie e solide garanzie dal punto di vista della stabilità occupazionale, della professionalità e della remunerazione, l'occupazione in edilizia viene ancora considerata in termini immeritabilmente riduttivi.

A tale proposito, le Parti convengono che sia da ricondurre alla scarsa conoscenza il fatto che si tenda a ignorarne la forte spinta evolutiva che ha caratterizzato il settore.

Invece di apprezzare la modernità e la dinamica della moderna edilizia, fortemente supportata dalle tecnologie, l'immaginario collettivo preferisce rievocarne l'immagine anacronistica di settore insicuro, faticante e privo di garanzie.

Non poco contribuiscono in tal senso i media che trattano il settore edile unicamente in occasione di eventi infortunistici o corruttivi.

Dati questi presupposti, sono ovviamente sempre meno numerosi i giovani che si inseriscono nel settore dell'edilizia, condizionati anche da un'attività di orientamento scolastico inesistente rispetto al settore edile.

Nell'ottica condivisa di rivitalizzare l'edilizia provinciale e nell'ambito di una più ampia operazione di recupero culturale, professionale, integrazione sociale ed incentivazione occupazionale, le Parti convengono di dare vita ad ulteriori azioni comuni mirate ad una forte e corretta promozione del settore dell'edilizia.

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti, nel confermare l'intento di operare nell'ambito del mercato del lavoro per offrire al settore edile uno strumento utile ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, concordano di incentivare l'attività volta alla realizzazione di un sistema integrato tra formazione e mercato del lavoro.

A tal fine, le Parti individuano, in sede di stipula del presente contratto integrativo di lavoro, un percorso da attuare nell'ambito della vigenza del contratto stesso così articolato:

1. Verifica degli strumenti definiti nelle precedenti intese al fine di individuare le criticità che non ne hanno permesso ad oggi la migliore fruizione.
In tale contesto si procederà al monitoraggio delle procedure e degli strumenti operativi inerenti la banca dati dei lavoratori disponibili, al fine di evidenziare le esperienze professionali/scolastiche degli stessi.
In tale ambito si ridefiniranno altresì le competenze demandate agli Enti (Cassa Edile – Ente Scuola), nonché le relative risorse destinate.
2. Riesame del tavolo istituito con la Provincia e con tutti i Centri per l'Impiego per rafforzare la collaborazione in essere e rendere l'Ente Scuola Edile ed i Centri per l'Impiego riferimenti maggiormente incisivi nell'ambito dell'occupazione e della ricerca di personale nel settore edile.
3. In attuazione del punto 2. i Centri per l'Impiego individueranno i lavoratori privi di esperienza che intendono essere occupati nell'ambito del settore edile.
L'Ente Scuola definirà, a favore di questi ultimi, un percorso formativo di 60 ore progettato e gestito dall'Ente stesso, modulato in modo tale da fornire ai lavoratori una preparazione di "primo inserimento" nel settore. In tale contesto si ricercheranno anche risorse pubbliche e si utilizzerà lo strumento del tirocinio. Ai disoccupati che frequenteranno integralmente il corso verrà proposto un percorso privilegiato finalizzato all'occupazione presso imprese del settore ed una borsa di studio, a

carico dell'Ente Scuola, di 250 euro a fine corso, a fronte di valutazione positiva espressa dall'Ente Scuola stessa.

L'Ente Scuola effettuerà i corsi di formazione sul territorio in relazione al numero di allievi disponibili risultante dal processo di preselezione operato dai singoli Centri per l'Impiego ed in relazione ad eventuali richieste di iscrizione effettuate da parte dei lavoratori direttamente all'Ente Scuola.

Nell'ambito del processo di integrazione sociale, la formazione rivolta a soggetti disoccupati stranieri verterà anche sull'alfabetizzazione della lingua italiana.

4. Considerata la carenza di personale nel settore delle costruzioni in provincia di Cuneo, sia tra le figure operaie che tra quelle "tecniche intermedie", le Parti, tramite l'Ente Scuola Edile, si ripropongono:
- a) di promuovere, in collaborazione con le scuole medie inferiori, attività di orientamento finalizzata al settore delle costruzioni prevedendo un collegamento tra lo stesso e le attività scolastiche e proponendo momenti di attività presso i laboratori attrezzati dell'Ente;
 - b) di realizzare attività formative integrate con la Scuola Secondaria Superiore, in particolare con gli Istituti per Geometri ed i Periti Industriali:
 - o creando moduli di formazione professionale da proporre a titolo integrativo/aggiuntivo nell'ambito della frequenza ordinaria del biennio;
 - o contribuendo a prevenire e contenere la "dispersione scolastica", rimotivando ed indirizzando i giovani verso un percorso formativo nel terzo anno, gestito direttamente dalla Scuola Edile avente come obiettivo finale il conseguimento di una Professionalità di Operatore Edile;
 - o promuovendo, in collaborazione con gli Istituti per Geometri, attività di formazione in alternanza scuola-lavoro ed in tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di contribuire al contenimento del divario oggi esistente tra le competenze professionali richieste dalle imprese rispetto a quelle conseguite dagli studenti nei percorsi scolastici;
 - c) di determinare una forte connessione tra le competenze acquisite dal singolo allievo, certificate nel libretto formativo del cittadino ed il suo curriculum professionale, al fine di realizzare progetti individuali di "formazione continua" che lo possano sostenere nella propria "progressione di carriera".
 - d) di realizzare, attraverso l'Ente Scuola, un sistema di confronto con il mondo dell'istruzione, l'università ed i centri di ricerca, al fine di costruire "poli formativi integrati" collegati al settore edile.

LAVORATORI STRANIERI

Le Parti, considerata la presenza sempre più rilevante di lavoratori stranieri nella nostra Provincia, convengono sull'opportunità di individuare specifiche politiche di integrazione al fine di facilitare l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale. In tale contesto l'Ente Scuola predisporrà:

- corsi di prima alfabetizzazione per lavoratori occupati in edilizia o disoccupati rientranti nel percorso di cui al punto 3 del paragrafo mercato del lavoro e formazione professionale;
- corsi di specifica formazione sulla sicurezza avvalendosi anche di materiale didattico multilingue.

In tale contesto le Parti si adopereranno presso gli Enti preposti al fine di sostenere opportune politiche di accoglienza sul territorio con particolare riferimento alla problematica inerente l'abitazione.

FABBISOGNI FORMATIVI

Le Parti ritengono che un'attenta politica del mercato del lavoro non possa prescindere da un'approfondita conoscenza dei fabbisogni formativi e professionali del settore.

Pertanto si conviene di integrare le precedenti indagini sui fabbisogni formativi svolte tramite l'Ente Scuola utilizzando strumenti più idonei ad una conoscenza completa del settore.

In tale contesto saranno anche analizzati i dati riferiti al personale che abbandonerà il settore per raggiunti limiti di età nel prossimo triennio, utilizzando anche le informazioni rese disponibili dagli Enti Edili.

ART. 2 – LAVORO IRREGOLARE

Il lavoro irregolare pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori compromettendo la corretta concorrenza tra i diversi operatori nonché la crescita strutturale delle imprese regolari.

In coerenza con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti riaffermano il loro impegno a contrastare tale fenomeno nella nostra Provincia.

La messa a regime del DURC rappresenta una grande opportunità per la tutela delle imprese regolari nel settore.

Le Parti ritengono inoltre opportuno operare congiuntamente al fine di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che operano nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative attraverso un'azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali affinché tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese per la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.

Le Parti convengono altresì sulla necessità di un intervento legislativo affinché venga introdotta una norma che stabilisca i requisiti essenziali per intraprendere l'attività di imprenditore edile. A tale fine verranno interessate le Associazioni Nazionali di categoria.

ART. 3 – SICUREZZA

1. C.P.T.

Il CPT svolge un ruolo importante per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fornendo al settore consulenze e riferimenti tecnici, atti alla puntuale applicazione delle normative di legge in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A tale riguardo le Parti convengono sulla necessità di sviluppare e potenziare il CPT al fine di assicurare una costante e qualificata assistenza sui cantieri.

2. R.L.S.T.

In relazione ai precedenti accordi in merito, le Parti convengono di ridefinire la figura del R.L.S.T. in coerenza con il mandato di rappresentanza dei lavoratori, così come previsto dalla normativa di legge vigente.

Le Parti ribadiscono che l'attività dei R.L.S.T. non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CPT e dovrà essere espletata laddove non siano presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza interni.

3. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

La formazione professionale costituisce un aspetto di rilevante importanza nel quale le Parti intendono esercitare il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

Nel merito intendono privilegiare i seguenti aspetti:

Formazione sulla sicurezza per i lavoratori privi di esperienza

- Le Parti convengono sull'importanza di una corretta informazione-formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa svolta soprattutto nei confronti del personale che accede per la prima volta nel settore edile. In tale contesto l'Ente Scuola mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori il modulo formativo delle 8 ore. Al fine di procedere ad un'opportuna informazione sull'organizzazione dei corsi nei confronti delle aziende che assumeranno lavoratori senza esperienza nel settore, la Cassa Edile segnalerà all'Ente Scuola i nominativi dei lavoratori iscritti per la prima volta nei propri archivi e la ragione sociale delle relative aziende. L'Ente Scuola provvederà ad inviare a quest'ultime specifica informativa inerente il calendario corsi.

Formazione per lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi

- Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro prevede che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

La formazione ha carattere teorico-pratico ed è finalizzata a fornire agli operatori le nozioni indispensabili per la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio e per svolgere in sicurezza le varie operazioni, con particolare riguardo alle misure di prevenzione, sia collettive che individuali, dei rischi di caduta dall'alto.

L'oggettiva difficoltà di coordinare e rendere applicabili norme che risalgono al 1956 alle attrezzature oggi in uso, talmente evolute dal punto di vista tecnologico da indurre il legislatore a produrre negli anni numerose circolari interpretative anche a seguito del recepimento di norme tecniche unificate a livello europeo, ha indotto le Parti a costituire un gruppo tecnico di lavoro composto da ispettori degli S.Pre.S.A.L., delle ASL della provincia, dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale del settore dell'edilizia, con il coordinamento dell'Ente Scuola Edile/CPT.

In tale ottica, l'obiettivo condiviso dalle Parti è quello di offrire al settore, tramite l'Ente Scuola, corsi di formazione con contenuti specifici ed omogenei, sia teorici che pratici, concordati nei dettagli operativi e pienamente rispondenti alla linee guida approvate in sede di Consulta permanente Stato-Regioni e recepite dalla Regione Piemonte.

Al fine di estendere l'offerta formativa al maggior numero di utenti, le Parti si adopereranno per reperire risorse pubbliche finalizzate a contenere i costi di realizzazione dei corsi, ricercando altresì adeguati strumenti di carattere pubblico.

Considerato che statisticamente la caduta dall'alto rappresenta una tra le principali cause di infortunio grave in edilizia, le Parti si impegnano affinché la frequenza ai corsi di formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi non si riduca al mero adempimento di un obbligo normativo, bensì rappresenti un'occasione di acquisizione di nozioni pratiche ed aggiornate sul modo di operare in massima sicurezza.

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale sono uno degli strumenti atti ad una corretta prevenzione infortunistica nell'ambito dei cantieri edili. Al fine di favorire la diffusione di una corretta cultura sulla sicurezza tra i lavoratori e le imprese e considerati i positivi risultati ottenuti nell'ambito dell'iniziativa messa in campo nel precedente integrativo, le Parti confermano, a favore delle imprese un contributo economico alle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Le Parti rimandano all'allegato 1, che è parte integrante del presente contratto, la regolamentazione della materia in oggetto.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è quello stabilito dai vigenti CCNL.

Nei territori considerati montani, di cui alla legge istitutiva delle Comunità Montane, l'orario contrattuale di lavoro resta fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali. Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

ART. 5 - FERIE

Rimane confermato che, nel mese di agosto di ogni anno agli operai verrà, di norma, concessa la fruizione di un periodo continuativo di ferie collettive pari a n. 2 settimane.

La terza settimana di ferie collettive sarà, di norma, fruita nella settimana a cavallo fra Natale e Capodanno. Le restanti ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra il datore di lavoro ed il lavoratore in conformità delle norme legislative vigenti.

Per i lavoratori stranieri, fermo restando il monte ore di ferie previsto dal CCNL di settore, le imprese, tenuto conto delle esigenze aziendali, potranno concedere, su richiesta degli stessi, la fruizione di un periodo continuativo feriale superiore a 2 settimane, al fine di agevolare il raggiungimento del Paese di origine e viceversa.

Sono fatti salvi eventuali accordi tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

ART. 6 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Per gli operai l'indennità sostitutiva di mensa è quantificata, con decorrenza 1° febbraio 2007, in Euro 0,20 lordi orari da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Tale importo è comprensivo della maggiorazione per gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

Per gli impiegati, l'indennità sostitutiva di mensa, è quantificata in Euro 34,60 lordi mensili a partire dal 1° febbraio 2007.

L'indennità di mensa è dovuta per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, qualora non venga corrisposto il rimborso a piè di lista del pasto consumato o l'indennità di trasferta.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

ART. 7 - INDENNITA' DI TRASFERTA

Dal 1° febbraio 2007 agli operai saranno erogati i seguenti valori minimi di indennità di trasferta:

<i>Cantieri oltre 5 km e fino a 10 km</i>	<i>Cantieri oltre 10 km e fino a 30 km</i>	<i>Cantieri oltre 30 km e fino a 50 km</i>	<i>Cantieri oltre 50 km e fino a 70 km</i>
Euro 8,00	Euro 14,00	Euro 17,00	Euro 20,00

Personale con qualifica di autista: Euro 13,00

Per i cantieri situati oltre i 70 km. si demanda ad accordi tra datore di lavoro e lavoratori e/o R.S.U.

Le distanze chilometriche sono da computarsi dal confine territoriale del Comune ove ha sede l'impresa o il cantiere di assunzione.

I predetti importi sono rapportati alle 8 ore di effettiva prestazione lavorativa svolta fuori sede e sono identici per tutte le categorie professionali, compresi gli apprendisti.

L'indennità di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga entro i 5 km dal luogo di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o all'abituale dimora che comporti per lo stesso un effettivo vantaggio.

Limitatamente alla prima fascia (cantieri oltre 5 e fino ai 10 km.) in presenza del rimborso a piè di lista del pasto consumato o di convenzioni stipulate dal datore di lavoro per la consumazione del pasto da parte del lavoratore, non verrà corrisposta la relativa indennità di trasferta. Per le restanti fasce è prevista a favore del lavoratore la sola indennità di trasferta.

Il lavoratore che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

ART. 8 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (PREMIO DI RISULTATO)

In applicazione di quanto stabilito dagli Accordi Nazionali vigenti, Le Parti provvedono alla rinegoziazione dell'Elemento economico territoriale istituito con l'accordo del 20 aprile 1999 avente le caratteristiche di cui all'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n.135.

La corresponsione dell'elemento previsto dal presente contratto territoriale e quindi di secondo livello è condizionata all'andamento del settore in provincia di Cuneo misurato attraverso indicatori di settore.

1. INDICATORI DI SETTORE

Le Parti individuano i seguenti indicatori di settore da utilizzarsi per definire l'andamento economico del settore dell'edilizia nella provincia di Cuneo.

- 1) Numero imprese iscritte alla Cassa Edile di Cuneo.
- 2) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cuneo.
- 3) Numero delle ore ordinarie denunciate alla Cassa Edile.
- 4) Monte salari ordinario denunciato alla Cassa Edile.
- 5) Numero di DURC emessi dalla Cassa Edile di Cuneo in quanto contribuisce all'analisi quantitativa dell'attività svolta nella Provincia di Cuneo (indicatore che verrà applicato con la verifica gennaio 2008).
- 6) Dati occupazionali forniti dai Centri per l'Impiego della Provincia (indicatore che verrà applicato con la verifica gennaio 2008).
- 7) Numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio.
- 8) Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate dall'INPS provinciale settore edilizia, non riferite ad eventi meteorologici.

Stante l'unicità del settore, gli indicatori si riferiscono al comparto edile nella sua interezza.

2. VERIFICA INDICATORI

Le Parti verificano annualmente i dati degli Indicatori in uno specifico incontro da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Qualora dalla verifica emerga un andamento complessivamente positivo del settore edile provinciale, e cioè nel caso in cui due terzi degli indicatori (almeno 5) relativi all'anno trascorso evidenzino un valore positivo o una flessione non superiore al 15% rispetto al dato medio dell'ultimo quadriennio, le Parti converranno sul riconoscimento dell'E.E.T. ai lavoratori anche per l'anno in corso, così come riportato nelle tabelle.

Diversamente, l'E.E.T. non verrà erogato.

Nel caso per l'indicatore in osservazione non fossero disponibili i dati dell'intero ultimo quadriennio, il confronto del dato dell'ultimo anno è riferito al solo periodo precedente disponibile.

In presenza di un andamento negativo, le Parti si riservano, comunque, una più ampia e approfondita analisi dei dati per individuare le cause, anche esterne al settore, che possono aver influito negativamente, assumendo le determinazioni del caso.

Le Parti redigono apposito verbale d'incontro a seguito della verifica di cui al presente punto e copia dello stesso verrà inviato agli Enti previdenziali-assicurativi provinciali ed al Ministero del Lavoro-Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo, come previsto ai sensi di legge.

3. PRIMA VERIFICA

Le Parti confermano che l'esame dei dati degli indicatori per verificare la presenza delle condizioni atte al riconoscimento dell'EET per l'anno 2007 è stato effettuato ai sensi di cui al precedente punto 2 ed ha evidenziato un andamento complessivamente positivo del settore edile provinciale. Conseguentemente, le Parti convengono la corresponsione dell'E.E.T. per l'anno 2007 come dalle tabelle di cui al punto 4. Della verifica è stato redatto apposito verbale.

4. QUANTIFICAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Le Parti hanno rinegoziato il valore dell'elemento economico territoriale nelle misure previste dagli Accordi Nazionali vigenti e riportate nelle seguenti tabelle.

Tabella settore Industria

LIV.	qualifica	E.E.T. in atto al 1/1/2007	E.E.T. dal 1/2/2007	E.E.T. dal 1/7/2007
7	Imp.	€ 139,60 mens.	€ 35,92 mens.	€ 83,81 mens.
6	Imp.	€ 125,64 mens.	€ 32,32 mens.	€ 75,42 mens.
5	Imp.	€ 104,70 mens.	€ 26,94 mens.	€ 62,85 mens.
4	Imp.	€ 97,72 mens.	€ 25,14 mens.	€ 58,66 mens.
4	Op.	€ 0,56 or.	€ 0,15 or.	€ 0,34 or.
3	Imp.	€ 90,74 mens.	€ 23,34 mens.	€ 54,47 mens.
3	Op.	€ 0,52 or.	€ 0,14 or.	€ 0,32 or.
2	Imp.	€ 81,67 mens.	€ 21,01 mens.	€ 49,02 mens.
2	Op.	€ 0,47 or.	€ 0,12 or.	€ 0,28 or.
1	Imp.	€ 69,80 mens.	€ 17,96 mens.	€ 41,90 mens.
1	Op.	€ 0,40 or.	€ 0,10 or.	€ 0,24 or.
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti			€ 0,09 or.	€ 0,21 or.
Custodi, portinai, guardiani con alloggio			€ 0,08 or.	€ 0,18 or.

Tabella settore Artigianato

LIV.	qualifica	E.E.T. in atto al 1/1/2007	E.E.T. dal 1/2/2007	E.E.T. dal 1/7/2007
7	Imp.	€ 139,60 mens.	€ 37,09 mens.	€ 86,54 mens.
6	Imp.	€ 125,64 mens.	€ 32,42 mens.	€ 75,64 mens.
5	Imp.	€ 104,70 mens.	€ 27,01 mens.	€ 63,01 mens.
4	Imp.	€ 97,72 mens.	€ 25,01 mens.	€ 58,36 mens.
4	Op.	€ 0,56 or.	€ 0,14 or.	€ 0,34 or.
3	Imp.	€ 90,74 mens.	€ 23,39 mens.	€ 54,58 mens.
3	Op.	€ 0,52 or.	€ 0,13 or.	€ 0,32 or.
2	Imp.	€ 81,67 mens.	€ 20,67 mens.	€ 48,23 mens.
2	Op.	€ 0,47 or.	€ 0,12 or.	€ 0,28 or.
1	Imp.	€ 69,80 mens.	€ 18,09 mens.	€ 42,22 mens.
1	Op.	€ 0,40 or.	€ 0,10 or.	€ 0,24 or.

In applicazione degli Accordi Nazionali vigenti, gli importi dell'EET in atto alla data di stipula del presente contratto sono conglobati nella Indennità Territoriale di Settore per quanto riguarda il personale operaio e nel Premio di Produzione per il personale impiegatizio.

Le parti si danno nuovamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui al presente contratto consente di valutare l'andamento economico del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

ART. 9 - INDENNITA' DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

L'Indennità di Settore prevista a favore del personale operaio e il Premio di Produzione previsto a favore del personale impiegatizio, in atto alla data di stipula del presente Contratto, sono quantificati nella tabella 1.

In applicazione degli Accordi Nazionali vigenti, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale, in atto alla data di stipula del presente Contratto, sono stati conglobati con decorrenza dal 1° febbraio 2007 nel valore dell'Indennità di Settore per il personale operaio e del Premio di Produzione per il personale impiegatizio, come indicato nella tabella 2.

Tabella 1 – settore industria-artigianato

Livello	Profilo	Premio di produzione Valore mensile in atto al 31/01/2007	Indennità di settore Valore orario in atto al 31/01/2007
7	Imp.	€ 143,70	
6	Imp.	€ 133,97	
5	Imp.	€ 111,32	
4	Imp.	€ 97,43	
4	Op.		€ 0,63
3	Imp.	€ 88,10	
3	Op.		€ 0,58
2	Imp.	€ 79,73	
2	Op.		€ 0,53
1	Imp.	€ 69,02	
1	Op.		€ 0,46

Tabella 2 – settore industria-artigianato

Livello	Profilo	Premio di produzione valore mensile dal 01/02/2007	Indennità di settore valore orario dal 01/02/2007
7	Imp.	€ 283,30	
6	Imp.	€ 259,61	
5	Imp.	€ 216,02	
4	Imp.	€ 195,15	
4	Op.		€ 1,19
3	Imp.	€ 178,84	
3	Op.		€ 1,10
2	Imp.	€ 161,40	
2	Op.		€ 1,00
1	Imp.	€ 138,82	
1	Op.		€ 0,86

ART. 10 - INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

1. Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori in alta montagna è così quantificata:

- lavori eseguiti oltre i 1300 metri e sino ai 1800 metri: 15%
- lavori eseguiti oltre i 1800 metri 30%.

La percentuale di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due Km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.

2. Indennità per lavori in galleria

L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:

- per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
- per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

ART. 11 - COMMISSIONE INTERSINDACALE

La Commissione Intersindacale è composta da 12 membri di cui 3 in rappresentanza della Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale, 3 della Confartigianato Cuneo e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

La Commissione ha competenza in materia di gestione degli Accordi Sindacali sottoscritti dalle Parti relativamente agli Organismi Bilaterali di settore, mercato del lavoro, formazione professionale e sicurezza del lavoro.

ART.12 - CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE

Le percentuali di contribuzione da versarsi alla Cassa Edile, da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria del personale operaio/apprendista, dal 1° febbraio 2007 sono le seguenti:

	CARICO DITTA	CARICO LAVORATORE	TOTALE
Cassa Edile	2,00	0,40	2,40
Quote Provinciali di Servizio	0,85	0,85	1,70
Ente Scuola	0,60	-	0,60
Quota di Rappresentanza	0,26	-	0,26
A.P.E. ordinaria	4,00	-	4,00
Quote Nazionali di Servizio	0,2222	0,2222	0,4444
Totale	7,9322	1,4722	9,4044

ART. 13 - ENTI BILATERALI

Le Parti confermano il ruolo strategico degli Enti Bilaterali (Cassa Edile – Ente Scuola – Comitato Paritetico Territoriale) nell'ambito del settore dell'edilizia. Tali Enti, pur nell'ambito delle rispettive competenze, devono operare in sinergia al fine di attuare compiutamente i compiti previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro.

In merito alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile a favore dei lavoratori dipendenti, le Parti ritengono improrogabile una rivisitazione delle stesse e si impegnano ad incontrarsi, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.

ART. 14 – DIFFUSIONE DEL TESTO CONTRATTUALE

Le Parti convengono che la Cassa Edile provveda alla diffusione del testo contrattuale a tutti i lavoratori iscritti e alle relative imprese.

Il testo contrattuale verrà fornito in traduzione multi lingua.

ART. 15 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro decorre dal 1° febbraio 2007 ed ha validità così come previsto dagli Accordi Nazionali sottoscritti dalle competenti Associazioni di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'ANCE CUNEO

p. la FENEAL-UIL

p. la CONFINDUSTRIA CUNEO

p. la CONFARTIGIANATO CUNEO

p. la FILCA CISL

p la C.N.A.

p. la FILLEA-CGIL